STATUTO SNADIR

Denominazione e sede

Art.1) E' costituito lo SNADIR - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, autonomo organismo rappresentativo dei docenti di religione dei vari ordini e gradi, nonché del personale scolastico docente e non docente, delle scuole statali e non statali, in servizio, in pensione o in attesa di nomina.

Lo SNADIR ha sede in Modica in via Sacro Cuore n. 87. La variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Modica non costituirà variazione del presente Statuto.

Scopi

Art.2) Lo SNADIR si propone di tutelare, valorizzare e far progredire le condizioni professionali dei docenti di religione e di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutelare i lori interessi giuridici, sociali e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo della politica scolastica e del sistema di istruzione.

Attività

Art.3) Lo SNADIR persegue gli scopi di cui all'articolo 2 attraverso adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche attività di contrattazione, legittime azioni di pressione verso le controparti, particolari federazioni con altri organismi sindacali o professionali ed eventuali attività di patronato e quant'altro deciderà il Congresso nazionale.

Art.3 bis) Lo SNADIR dispone che la titolarità delle deleghe rilasciate dal personale della scuola in proprio favore è attribuita alla Federazione Gilda-Unams, rinunciando alle iscrizioni in proprio.

Durata

Art.4) Il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE è a tempo indeterminato.

I soci

Art.5) I soci possono essere tutti coloro che presentino le caratteristiche indicate nell'articolo 1. Per essere ammessi come tali devono versare una quota sociale il cui ammontare è stabilito dal Congresso nazionale.

Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative del sindacato nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario della stessa.

L'iscrizione al sindacato e la riscossione della quota associativa si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo - anche in caso di variazione dell'importo della quota a seguito di deliberazione del Congresso nazionale, da notificarsi con i mezzi che il sindacato riterrà più opportuni entro il trenta (30)

settembre - ove non vengano formalmente revocate dal socio mediante comunicazione scritta alla
segreteria nazionale.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per esclusione
A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;
c) l'esclusione dal sindacato.
Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dalla segreteria nazionale.
Il provvedimento di esclusione può essere deliberato solo per gravi motivi; l'associato potrà ricorrere
all'Autorità Giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
all'Autorità Giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Organi statutari
Organi statutari
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono:
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono: - il congresso provinciale;
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono: - il congresso provinciale; - la segreteria provinciale;
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono: - il congresso provinciale; - la segreteria provinciale; - il congresso nazionale;
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono: - il congresso provinciale; - la segreteria provinciale; - il congresso nazionale; - il collegio nazionale dei probiviri;
Organi statutari Art.6) Gli organi dello SNADIR sono: - il congresso provinciale; - la segreteria provinciale; - il congresso nazionale; - il collegio nazionale dei probiviri; - il collegio nazionale dei revisori dei conti;

Il congresso provinciale

Art.7) Il congresso provinciale è l'assemblea dei soci dello SNADIR della provincia.

Il congresso provinciale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi dello SNADIR a livello provinciale, regionale e

nazionale; compila ed approva il regolamento congressuale provinciale; elegge la segreteria provinciale e ne valuta l'operato.

La segreteria provinciale

Art.8) La segreteria provinciale è l'espressione del congresso provinciale presso gli organismi nazionali e rappresenta lo SNADIR presso gli organismi provinciali.

Dà attuazione alle deliberazioni del congresso provinciale e degli organi regionali e nazionali; svolge attività di contrattazione decentrata e, eventualmente, di patronato; approva il bilancio preventivo e consuntivo; redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi provinciali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello provinciale; elegge al suo interno un segretario coordinatore, responsabile della funzione di rappresentanza della segreteria provinciale, il quale fa parte di diritto del congresso nazionale, elegge inoltre i delegati provinciali al congresso nazionale e un tesoriere, responsabile, in solido con il segretario coordinatore, dell'attività finanziaria della segreteria provinciale.

Particolari deleghe

Art.9) La segreteria nazionale può costituire coordinamenti regionali per le attività sindacali a livello regionale. Essi rappresentano lo SNADIR presso gli organismi regionali. I coordinatori regionali sono nominati dalla segreteria nazionale, una volta ricevuta l'indicazione dalle segreterie provinciali della regione. Ad essi spetta il compito di sollecitare, indirizzare e coordinare le attività sindacali delle segreterie provinciali operanti sul territorio.

Il congresso nazionale

Art.10) Partecipano al congresso nazionale:

- il segretario nazionale;
- i membri della segreteria nazionale;
- i segretari provinciali e i delegati provinciali;
- i coordinatori regionali;
- i soci fondatori regolarmente iscritti allo SNADIR.

Il congresso nazionale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; compila ed approva il regolamento congressuale nazionale; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi dello SNADIR a livello nazionale; stabilisce l'importo della quota associativa e la quota da distribuire annualmente a ciascuna segreteria provinciale, può delegare tale determinazione alla segreteria nazionale;

elegge il segretario nazionale e la segreteria nazionale; elegge il consiglio nazionale, il collegio nazionale dei probiviri e quello dei revisori dei conti.

Il collegio nazionale dei probiviri

Art.11) Il collegio dei probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, anche non soci, eletti dal congresso nazionale.

Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dallo SNADIR. Esso, esperiti i tentativi di composizione delle controversie all'interno del sindacato, assume le conseguenti decisioni. Le deliberazioni sono inappellabili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale elettiva e non nel sindacato.

Il collegio nazionale dei revisori dei conti

Art.12) Il collegio nazionale dei revisori dei conti è eletto dal congresso nazionale ed è composto da tre (3) membri, anche non soci. Le modalità di elezione da parte del congresso nazionale sono demandate al regolamento attuativo dello Statuto. Il collegio nazionale dei revisori vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile del Sindacato e sul suo concreto funzionamento.

Il consiglio nazionale

Art.13) Il consiglio nazionale è composto da cinquantasette (57) consiglieri; ne fanno parte di diritto gli undici componenti della segreteria nazionale e quarantasei (46) eletti dal congresso nazionale.

Le funzioni del consiglio nazionale sono consultive, e precisamente:

- discutere e proporre la piattaforma sindacale;
- indicare particolari problematiche presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale ed elaborare specifici interventi;
- indicare possibili aree territoriali in cui sviluppare la presenza del sindacato;
- progettare e attuare piani di formazione;
- pronunciarsi sullo sviluppo dell'attività sindacale a livello internazionale
- approvare, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento elettorale.

E' presieduto dal Segretario nazionale, che lo convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno.

La segreteria nazionale

Art.14) La segreteria nazionale, organo direttivo ed esecutivo, è l'espressione del congresso nazionale ed ha funzione di rappresentanza generale dello SNADIR.

E' composta dal segretario nazionale e da dieci (10) soci, eletti fra i membri del congresso nazionale.

La segreteria nazionale:

- a) dà attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale;
- b) svolge attività di contrattazione generale e, eventualmente, di patronato;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi nazionali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello nazionale;
- e) delibera l'ammissione di nuovi soci e la decadenza degli stessi a seguito di provvedimento di esclusione;
- f) ratifica o meno, ferma restando in ogni caso la loro efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d'urgenza dal segretario nazionale;
- g) delega all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti della segretaria nazionale, fissando i limiti delle deleghe;
- h) aggiorna all'inizio dell'anno, o quando ne ravvisa la necessità, l'elenco dei soci che fanno parte del sindacato:
- i) elegge al suo interno un (1) vice segretario nazionale;
- j) elegge un tesoriere responsabile dell'attività finanziaria del sindacato;
- k) nomina su indicazione delle segreterie provinciali di competenza i coordinatori regionali;
- l) delibera l'istituzione di centro-studi, centri di assistenza fiscale e di patronati;
- m) convoca gli organismi provinciali; nelle more della convocazione del primo congresso provinciale oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti di una segreteria provinciale nomina il segretario ed il tesoriere provinciali e eventuale altro componente, che resteranno in carica fino a nuova elezione da parte del congresso provinciale;
- n) compie quant'altro le viene demandato dal presente Statuto.

Il segretario nazionale

Art.15) Il segretario nazionale:

a) ha la rappresentanza legale del sindacato sia in campo negoziale che giudiziale ed amministrativo;

- b) in caso di urgenza compie tutti gli atti che ritiene necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;
- c) può delegare con atto formale avente anche rilevanza esterna, alcuni suoi compiti ad altro membro della segreteria nazionale;
- d) convoca e presiede le riunioni del congresso nazionale, del consiglio nazionale e della segreteria nazionale;
- e) promuove, dirige e coordina l'attività del sindacato con la collaborazione della segreteria nazionale;
- f) può compiere in qualsiasi momento verifiche alla cassa in presenza del tesoriere;
- g) compie quant'altro previsto nel presente statuto.

Il tesoriere

Art.16) Il tesoriere è responsabile solidalmente col segretario nazionale dell'attività finanziaria del sindacato; tiene i libri contabili; prepara lo stato di previsione e il bilancio consuntivo nonché lo stato patrimoniale da sottoporre alla segreteria nazionale; provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie, previa autorizzazione del segretario nazionale o di un suo delegato.

Le segreterie provinciali

Art.17) Le segreterie provinciali dello SNADIR sono, dal punto di vista amministrativo e patrimoniale, autonome. Pertanto, il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, nella sua struttura nazionale e i suoi organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa delle sedi provinciali, le quali restano le sole responsabili dei loro impegni economici, salvo il caso in cui vi sia stata una preventiva autorizzazione per iscritto della segreteria nazionale.

Terminali associativi sindacali

Art.18) I terminali associativi sindacali o i propri RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) presso le singole istituzioni scolastiche svolgono attività di contrattazione decentrata, seguendo le direttive della segreteria nazionale.

Le cariche

Art.19) Le cariche negli organismi statutari sono elettive e durano quattro (4) anni. Hanno diritto di voto tutti i soci dello SNADIR. Le elezioni sono organizzate dalla segreteria di competenza e si svolgono con votazioni dirette e segrete. Il Regolamento Elettorale dello Snadir, ferma restando la possibilità del voto cartaceo per le segreterie provinciali che ne faranno esplicita richiesta, prevede anche la modalità di voto elettronico. Le cariche dei componenti della segreteria nazionale, provinciale e di coordinatore regionale

dello SNADIR sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi di partiti politici, con l'iscrizione o appartenenza ad altri sindacati con l'eccezione di quelli legati da vincoli associativi allo SNADIR. Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche saranno stabiliti dalla segreteria nazionale su parere del consiglio nazionale.

Sostituzione dei componenti la segreteria nazionale e le segreterie regionali

Art.20) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti le segreterie provinciali e la segreteria nazionale, la loro sostituzione viene demandata al regolamento attuativo dello Statuto.

Riunioni degli organi statutari

Art.21) Le riunioni degli organi statutari si svolgono in presenza dei rispettivi componenti. Solo nelle riunioni del congresso nazionale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. La delega, in forma scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione, sarà conservata negli atti del Sindacato; la stessa persona non può rappresentare più di due soci. Purché specificato nell'avviso di convocazione possono, altresì, svolgersi in modalità di collegamento da remoto o collegamento a distanza, assicurando comunque il rispetto delle norme statutarie in materia di convocazioni e delibere previste dal regolamento attuativo. In ogni caso deve risultare garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e di ricevere ed inviare la documentazione relativa agli argomenti affrontati; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Le risorse finanziarie e patrimoniali

Art.22) Il patrimonio del sindacato è costituito da:

- a) le quote versate periodicamente dai soci;
- b) eventuali lasciti e donazioni;
- c) contributi provenienti da privati e da enti pubblici;
- d) eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;
- e) i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto di convenzione;
- f) gli utili del patrimonio medesimo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Le risorse finanziarie e patrimoniali dello SNADIR sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria provinciale è responsabile della gestione economica di sua competenza.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici.

Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Modifiche dello Statuto

Art.23) Le modifiche del presente statuto saranno deliberate, su proposta della segreteria nazionale, dal congresso nazionale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Scioglimento del sindacato

Art.24) Lo scioglimento del sindacato può essere deliberato dal congresso nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, sentito l'organismo di controllo preposto per legge, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio a norme generali

Art.25) Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le clausole del regolamento attuativo e le norme del diritto civile relative alle associazioni.